

**Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.**

**Art. 4**

*(Consulta regionale della sicurezza stradale)(1)*

**1.** Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.

**2.** La Consulta è organo consultivo dell'Amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

**3.** La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

**4.** La Consulta è composta da:

**a)** l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, che la presiede;

**b)** il Direttore centrale della direzione competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di vicepresidente;

**c)** il Direttore centrale della direzione competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

**d)** il Direttore centrale della direzione competente in materia di istruzione, cultura e sport o suo delegato;

**d bis)** un responsabile di Friuli Venezia Giulia Strada SpA, o suo delegato;

**e)** il Responsabile della struttura competente dell'ANAS compartimento del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

**f)** due Assessori ai trasporti delle Province, designati dall'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;

**g)** un Assessore comunale competente in materia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Friuli Venezia Giulia (ANCI);

**h)** un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali designato dal Consiglio delle autonomie locali;

**i)** un rappresentante dell'Automobile Club Italia - Friuli Venezia Giulia (ACI);

**j)** due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;

**k)** un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

**k bis)** un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - F.I.A.B.

**k ter)** un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

(2)(3)(4)(5)

**5.** Le designazioni di cui al comma 4 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

**6.** Alle sedute della Consulta possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Comando Regione Carabinieri, del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

**7.** Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere sentite dalla

Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

**8.** Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

**9.** Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**10.** Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, nominato dal Direttore centrale.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 16/2005

**2** Parole sostituite alla lettera h) del comma 4 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

**3** Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 56, comma 2, L. R. 16/2008

**4** Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 56, comma 3, L. R. 16/2008

**5** Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 252, comma 1, L. R. 26/2012